



COMUNE DI VILLA CORTESE
PROVINCIA DI MILANO

Numero

8

data

29-04-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 (EX ART. 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147/2013).

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica - sessione ordinaria

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
ALBORGHETTI GIOVANNI BARLOCCO ALESSANDRO FARE' FRANCESCO BENETAZZO ANNA OLGIATI CLAUDIA VILLORESI BRUNO FORNARA SARA CRESPI MASSIMILIANO GIOVANNI LA PAGLIA VINCENZO TONIOLO EDMIRO PERINI ANDREA	GIUSSANI BARBARA SARDONE LUCIANO

Totale Presenti

11 Totale Assenti

2

assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIOVANNI ALBORGHETTI, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

All'appello risultano altresì **presenti**, senza diritto di voto, i seguenti 3 Assessori, componenti esterni della Giunta Comunale: l'Avv. Maria Elena UBIALI, il Sig. Giambattista BERGAMASCHI ed il Sig. Matteo COLOMBO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42 a disciplina delle "Attribuzioni del Consiglio";
- il vigente *Statuto Comunale* adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19.11.2002, esecutiva ai sensi di legge;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 169, che espressa dispone:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
- il DM del 19/12/2013 che ha differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014; il successivo DM del 13/02/2014 che ha disposto l'ulteriore differimento alla data del 30/04/2014 e il successivo DM del 29/04/2014 che ha disposto l'ulteriore differimento alla data del 31/07/2014;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 recante l'*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, così come modificato dall'art. 1, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ed, in particolare, l'art. 52 che, in tema di *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*, al comma 1 prevede che:
«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»
mentre al comma 2 dispone, tra l'altro, che:
«2. (Omissis) I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.»
- le *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale* approvate con il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 ed, in particolare:
l'art. 8 sull'*Imposta municipale propria*;
l'art. 9 a disciplina dell'*Applicazione dell'imposta municipale propria* e l'art. 14 che, in ordine all'*Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie*, al comma 6 espressamente dispone che:

«6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.»

- la L. n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, ed in particolare:

l'art. 13, recante *l'Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, che, oltre a disciplinare l'applicazione del nuovo tributo, al comma 6 prevede:

«L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.»,

e al successivo comma 15, stabilisce anche che:

«A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

che, inoltre, prevede ai commi sotto riportati così come da ultimo modificati dalla L. n. 147 del 27/12/2013:

«1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono».

«2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.»

«5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. »

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. »

l'art. 13-bis, così come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 4 del Decreto Legge 8 Aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che così recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico...» (omissis).

- l'art. 1, comma 380 della L. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che, alla lettera f), prevede "è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'art. 6, primo periodo del citato articolo 13";
- la L. n. 147 del 27/12/2013, art. 1, così come modificata dal D.L. n. 16 del 6/03/2014 ed in particolare i seguenti commi:
 - "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."
 - "708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011."
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 27/11/2012 di approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013 e viste le considerazioni formulate nelle premesse, che si intendono recepite ove compatibili con l'evoluzione successiva del quadro normativo;

VISTO in particolare il punto 1 del dispositivo della citata ultima deliberazione, di determinazione delle seguenti aliquote per l'anno 2013:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO**
- **ALIQUOTA DI BASE 0,81 PER CENTO** alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C03 – D01 – D07 – D08
- **ALIQUOTA DI BASE 0,56 PER CENTO** alle unità immobiliari, appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER CENTO**

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/04/2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2014, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014;

TENUTO CONTO, altresì, del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno prevedere, per l'anno 2014, nuove aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione delle aliquote per tutte le fattispecie imponibili;

PRESO ATTO che, a seguito di votazione effettuata nel corso della trattazione del punto n.1 dell'O.d.G. («Lettura ed approvazione di verbali relativi a precedenti sedute») il Consiglio ha deliberato, tra l'altro, di effettuare la discussione del presente capo, congiuntamente con altri, all'atto di trattare il precedente capo 2 dell'O.d.G. («Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" (ex art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013)») per poi effettuare votazioni separate sui singoli argomenti discussi congiuntamente.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI, N. 4 CONTRARI (i Consiglieri Massimiliano Giovanni CRESPI, Edmiro TONIOLO, Vincenzo LA PAGLIA, Andrea PERINI) e **N. 0 ASTENUTI**, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2014:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,89 PER CENTO**

- **ALIQUOTA DI BASE 0,81 PER CENTO alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C03 – D01 – D07 – D08**

- **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01**

- **ALIQUOTA DI BASE 0,59 PER CENTO agli alloggi regolarmente assegnati da ALER;**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,35 PER CENTO (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**

2) DI dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3) DI non applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille fissata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16.

- 4) DI approvare, per l'annualità 2014, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00 (unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo).
- 5) DI dare atto che aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 6) DI dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito regolamento;
- 7) DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI, N. 4 CONTRARI (i Consiglieri Massimiliano Giovanni CRESPI, Edmiro TONIOLO, Vincenzo LA PAGLIA, Andrea PERINI) e **N. 0 ASTENUTI**, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VILLA CORTESE
PROVINCIA DI MILANO

PARERE DEL REVISORE
ART. 239 comma 1 lettera b) D.LGS N. 267/2000

IL REVISORE

Visto il prospetto riassuntivo delle proiezioni attinenti la previsione di incasso per l'I.M.U 2014 predisposto dall'ufficio tributi e allegato al presente parere

ESPRIME

parere favorevole in merito all'adozione delle relative aliquote, sotto riepilogate, in quanto ritenute congrue, coerenti e attendibili per il raggiungimento degli equilibri del bilancio 2014

Villa Cortese, li 10/04/2014



Allegato alla delibera CC n. 8 del 29/04/2014

Il Segretario Comunale

Il Revisore

Marco Rag. Scazzosi

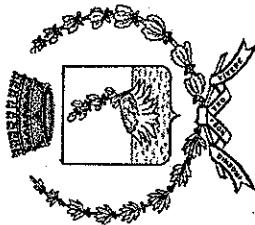
**IPOTESI DI INCREMENTO DI 0,3 SU TUTTI GLI IMMOBILI CHE NEL 2013 ERANO SOGGETTI ALL' 8,6
SI LASCIANO GLI IMMOBILI PRODUTTIVI AD ALIQUOTA 8,1**

N	Cat.	Tot UIU	UIU	Rendita	Imponibile	Imponibile medio	Aliquota Incremento IMU	IMU 2014 Incremento IMU	
1	A2	248	43	€	22.003,52	€	0,30	€	1.108,98
2	A3	1311	360	€	126.451,14	€	0,30	€	6.373,14
3	A4	262	159	€	23.735,81	€	0,30	€	1.196,29
4	A5	15	15	€	1.673,00	€	0,30	€	84,32
5	A6	11	11	€	814,00	€	0,30	€	41,03
6	A7	973	89	€	51.599,79	€	0,30	€	2.600,63
7	A10	21		€	24.685,00	€	0,30	€	622,06
8	B4	1		€	6.207,07	€	0,30	€	273,73
9	B5	1		€	12.006,04	€	0,30	€	529,47
10	C1	105		€	154.347,00	€	0,00	€	-
11	C2	289		€	23.016,00	€	0,30	€	1.160,01
12	C3	46		€	16.000,00	€	0,00	€	-
13	C4	1		€	514,60	€	0,30	€	22,69
14	C6	392		€	17.806,74	€	0,30	€	897,46
15	C7	20		€	671,00	€	0,30	€	33,82
16	D1	23		€	283.502,00	€	0,00	€	-
17	D2	2		€	88.782,00	€	0,30	€	1.817,81
18	D5	2		€	35.387,68	€	0,30	€	891,77
19	D6	1		€	3.511,91	€	0,30	€	71,91
20	D7	49		€	511.010,00	€	0,00	€	-
21	D8	14		€	130.134,00	€	0,00	€	-
22	D10	3		€	26.470,00	€	0,30	€	541,97
					€ 135.262.873,47	€		€	18.267,07

N	Cat.	Tot UIU	UIU	Valore	Imponibile	Aliquota Incremento IMU	IMU 2014 Incremento IMU	
1	T02	(aree fabbricabili)	€	19.773.372,00	€	0,30	€	5.932,01
2	T01	(terreni agricoli)	€	8.042,46	€	0,30	€	392,07

TOTALE SOMMA SPETTANZA COMUNE:

€ 24.591,15



COMUNE DI VILLA CORTESE

Provincia di Milano
P.zza del Carroccio, 15
20020 - VILLA CORTESE (MI)

ELENCO VERSAMENTI IMU TOTALI 2013

Anno	Descrizione vers.	Imp. Ab.Princ.	Detr.Ab.Princ.	Imp.AltriFabbr.	Imp.Aree	Imp.Terreni	ConteggioVers.
2013 1 acconto		687,00	433.171,00	297.071,41	81.087,89	34,00	1.258
2013 2 saldo		59.710,40		324.674,02	88.235,11	5.823,71	3.770
2013 3 unico vers.		381,56		3.675,00	753,00	11,00	49
Totale		€ 60.778,96	€ 433.171,00	€ 625.420,43	€ 170.076,00	€ 5.868,71	5.077
Totale solo acc.		€ 687,00		€ 297.071,41	€ 81.087,89	€ 34,00	1.258
Totale senza acc.		€ 60.091,96		€ 328.349,02	€ 88.988,11	€ 5.834,71	3.819
totale compl.		€ 862.144,10					

€ 378.880,30

€ 483.263,80

Altri fabbricati erroneamente attribuiti allo Stato € 1.501,00
Terreni agricoli erroneamente attribuiti allo Stato € 3,00
Aree fabbricabili erroneamente attribuite allo Stato € 25,00



COMUNE DI VILLA CORTESE
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 29-04-2014

PARERI DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 (EX ART. 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147/2013).

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

☐ SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
CERIOTTI EMILIO

IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. INT. _____ CAP. _____ B.P.20 _____

☐ SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI:

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
CERIOTTI EMILIO



COMUNE DI VILLA CORTESE
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 29-04-2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni ALBORGHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'Onofrio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dispone che copia della presente deliberazione venga oggi 22 MAG 2014 pubblicata all'albo pretorio on line, rimanendo esposta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Villa Cortese, 22 MAG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'Onofrio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Il _____ per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- ☒ Il 29-04-2014, per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Villa Cortese, 22 MAG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'Onofrio